



**Deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 83 del 30/06/2021**

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) –  
MODIFICHE.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Giugno: in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. 27/2020 e ss.mm.ii., alle ore 17:00, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1<sup>a</sup> convocazione, adunanza straordinaria, seduta pubblica, mediante trasmissione in streaming su canali pubblici, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento della votazione sulla presente deliberazione risultano presenti:

1	CASINI FRANCESCO	Sindaco	P	10	MONDINI PATRIZIA	Consigliere	P
2	CONTI FRANCESCO	Consigliere	P	11	FORCONI RICCARDO	Consigliere	P
3	CIPRIANETTI EDOARDO	Consigliere	P	12	PETRUZZI CORSO	Consigliere	P
4	MASI MARTINA	Consigliere	A	13	DESSI SIMONE	Consigliere	P
5	BENCINI ANDREA	Consigliere	P	14	MARTINELLI DA SILVA GREGORIO	Consigliere	P
6	MAZZI ALESSANDRA	Consigliere	P	15	FROSALI PAOLA	Consigliere	P
7	NOCENTINI PAOLA	Consigliere	P	16	VULPIANI FRANCESCO	Consigliere	P
8	BARAGLI SANDRA	Consigliere	P	17	REDINI SONIA	Consigliere	P
9	STINGHI DAVID	Consigliere	P				

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale, DOTT. FRANCESCO CONTI.

Sono assenti giustificati i Consiglieri: Masi Martina.

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale, DOTT. FERDINANDO FERRINI.

Scrutatori designati: /.

Sono presenti gli Assessori: Pignotti Francesco, Francois Eleonora, Minelli Enrico, Cellini Francesca, Frezzi Paolo.

Verificato il numero legale, il Presidente che presiede la seduta odierna procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Richiamata l'illustrazione del Consigliere Bencini e la discussione generale, effettuati congiuntamente alla presa d'atto del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 9/04/2014 e successivamente modificato ed integrato con le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 104 del 20.09.2014;
- Consiglio Comunale n. 57 del 25.06.2015;
- Consiglio Comunale n. 99 del 29.09.2015;
- Consiglio Comunale n. 15 del 17.02.2016;
- Consiglio Comunale n. 111 del 25.10.2016;
- Consiglio Comunale n. 25 del 26.03.2018;
- Consiglio Comunale n. 32 del 27.03.2019;
- Consiglio Comunale n. 88 del 28/09/2020;

**VISTA** la L. 160/2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", con la quale si è disposto che *"A decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)"*.



**CONSTATATO** che con il D.Lgs. n. 116 del 3/9/2020 il nostro Paese ha recepito alcune direttive europee, modificando ed integrando la disciplina nazionale vigente contenuta nel Testo Unico Ambientale (TUA) di cui al D.Lgs. n. 152/2006, introducendo alcune novità fra cui la nuova riclassificazione dei rifiuti, la nuova definizione di rifiuto urbano e l'introduzione dell'esonero della quota variabile per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;

**RILEVATO** che le disposizioni del D.Lgs. n. 116/2020 si applicano dal 1/1/2021;

**CONSIDERATO** pertanto che i rifiuti sono classificabili ai sensi degli articoli 183 e 184 del TUA, secondo l'origine, solo in rifiuti urbani e rifiuti speciali, essendo stati eliminati i rifiuti assimilati agli urbani;

**RITENUTO OPPORTUNO** tenere conto di tale modificazione normativa, provvedendo:

- all'inserimento nell'articolo 2 (Istituzione del Tributo e sue componenti) del Regolamento TARI del riferimento alla conformità delle disposizioni del codice ambientale che risulta così modificato:

1. La TARI (Tassa sui Rifiuti) ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e pertanto nella commisurazione della tariffa il comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel comune di Bagno a Ripoli, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Il presente regolamento è altresì conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - TUA) in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le categorie di rifiuti rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti.

- alla rimozione dal testo dell'intero regolamento di ogni riferimento ai "rifiuti assimilati";

**RITENUTO** altresì di precisare l'assoggettamento al tributo di cui all'articolo 4, comma 10, prevedendo, per le utenze domestiche, la presenza di arredo e/o l'attivazione dei servizi pubblici come presunzione semplice di occupazione o conduzione dell'immobile così come segue:

10. La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.



Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

**VISTO** l'articolo 184 del D.Lgs. n. 152/2006 che prevede al comma 2 l'individuazione dei rifiuti urbani nei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

**VISTO** anche l'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies in virtù del quale i rifiuti urbani non includono, fra gli altri:

- i rifiuti della produzione;
- i rifiuti dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca.

**VISTO** inoltre l'articolo 184, comma 3, che prevede l'individuazione dei rifiuti speciali, in particolare, se diversi dai rifiuti urbani:

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali.

**VISTO** l'articolo 198 comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/06 che recita:

*"Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani."*

**VISTO** altresì l'articolo 238 del D.Lgs. n. 152/2006 (TUA) prevede al comma 10 che *"Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale."*

**CONSIDERATO** che tal norma ha posto un problema di coordinamento con la disciplina della TARI di cui all'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 che prevede un'analogia riduzione;



**VISTO** infatti il comma 649 della Legge n. 147/13 secondo il quale: *"Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

**CONSIDERATO** che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Telefisco 2021, ha confermato l'applicazione di entrambe le norme;

**VISTA** altresì la Circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 12/04/2021 che fornisce chiarimenti in condivisione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze su alcune problematiche relative all'applicazione della TARI, in particolare in merito al problema di coordinamento dell'articolo 238 del TUA con il comma 649 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, dell'affrancamento dal servizio pubblico, della specificazione dei locali ove si producono rifiuti urbani in riferimento alle diverse categorie di utenza e della possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico.

**CONSTATATO** che occorre precisare, relativamente alle utenze non domestiche delle attività industriali che la tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi, a meno che non venga presentata una dichiarazione di variazione frazionando l'insediamento nelle varie destinazioni e permettendo così l'applicazione di categorie tariffarie diverse;

**RITENUTO** opportuno modificare l'articolo 10 (Classificazione delle utenze non domestiche), comma 1, così come segue:

1. Ai fini dell'applicazione del tributo i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR n. 158/99 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, e per riguardo a ciascun immobile, con accesso autonomo, qualificato quale unità locale o comunque con identificativo catastale distinto, nell'atto di autorizzazione o comunque sulla base dell'effettiva attività svolta.



Tutte le superfici che compongono un immobile, con identificativo catastale distinto, sono tassate con un'unica misura tariffaria, in base alla attività prevalente, in termini di superficie utilizzata.

Per le attività industriali si continua ad applicare la tariffa unica (categoria 20 del DPR n. 158/1999) sulle diverse aree di lavorazione, a meno che non sia presentata una dichiarazione di variazione di cui all'articolo 16 in cui viene frazionato l'insediamento nelle varie destinazioni d'uso, permettendo così l'applicazione delle diverse categorie tariffarie di riferimento.

**RITENUTO** anche di precisare, nell'ambito delle superfici soggette e non soggette alla TARI, il mancato assoggettamento dei magazzini funzionalmente connessi a zone di lavorazione ove si producono rifiuti speciali, nonché dei rifiuti delle attività agricole:

- modificando l'articolo 11 (Produzione di rifiuti speciali), ai commi 1 e 2 ed introducendo il comma 2bis:

1. I locali e le aree coperte e/o scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel calcolo delle superfici delle attività industriali e artigianali non è considerata la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente e esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano (escludendo in ogni caso i magazzini a servizio dell'attività di vendita, ristorazione, produzione di servizi, etc).

2. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione percentuale della superficie, con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini o, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali o non sono funzionalmente e esclusivamente collegati alle attività produttive, in base alle seguenti tipologie di attività economiche:

**ATTIVITA'**  
**PERCENTUALE DI RIDUZIONE**

• Falegnamerie	20%
• Autocarrozzerie	60%
• Autofficine per riparazione veicoli	60%
• Autofficine per elettrauto	20%
• Distributori di carburante	20%
• Lavanderie	10%
• Verniciatura	80%
• Galvanotecnici	90%
• Fonderie	20%
• Gommisti	50%

Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma.

20%



2bis. I rifiuti delle attività agricole, comprese le attività connesse, sono speciali per presunzione assoluta. Tali attività possono convenzionarsi con il gestore del servizio al di fuori del regime della privativa comunale per rifiuti che hanno la medesima composizione dei rifiuti urbani.

L'esclusione non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola anche se risultino ubicati sul fondo agricolo.

- modificando l'articolo 13 comma 1 ed eliminando al comma 2 la lettera d):

1. Oltre a quanto previsto all'art. 11 per le aree e i locali in cui si producono rifiuti speciali, sono esclusi dall'applicazione del Tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

**CONSTATATO** che per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 a decorrere dal 1/1/2021 è stato istituito il canone unico patrimoniale che sostituisce, fra gli altri tributi, anche la Tassa per il servizio rifiuti limitatamente ai casi riguardanti le occupazioni temporanee previste dal comma 842 della Legge n. 160/2019, cosiddetta "TARI giornaliera";

**RITENUTO** procedere pertanto alla modifica dell'articolo 12 (Tariffa giornaliera), comma 3, del Regolamento prevedendo:

3. L'obbligazione tributaria viene assolta annualmente dal contribuente su richiesta dell'Ente o del concessionario a cui è stato affidato l'accertamento e la riscossione del canone unico patrimoniale.

**RITENUTO OPPORTUNO** prevede inoltre nel Regolamento TARI che:

- se un'utenza non domestica che produce rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico, intende sottrarsi al pagamento dell'intera quota variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni e deve dimostrare di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero stessa;

- se invece un'utenza non domestica che intende rimanere nel servizio pubblico e dimostra di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, può usufruire della riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani avviata al riciclo, senza sottostare al vincolo dei cinque anni;

**VISTO** l'articolo 30, comma 5, ultimo periodo del D.L. n. 41/2021 come modificato dalla Legge n. 69/2021 che prevede: *La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022 ."*



**CONSTATATO** altresì che nei confronti delle utenze non domestiche risulta opportuno prevedere la possibilità di introdurre dei moltiplicatori dei coefficienti di produttività (kd), ai fini della determinazione di una stima più realistica della quantità dei rifiuti ascrivibili alle varie categorie di attività;

**RITENUTO OPPORTUNO** introdurre all'articolo 14 (Riduzioni) il nuovo comma 4, comma 4bis e comma 4ter e precisando, conseguentemente, il comma 5 così come segue:

4. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani e sono tenute a presentare entro il 30 giugno di ogni anno, come disciplinato dall'art. 16, comma 10, apposita documentazione a dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua attività di recupero dei rifiuti stessi.

La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è ridotta a consuntivo, nel primo avviso utile, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato correttamente al recupero nell'anno di riferimento.

La riduzione è fruibile fino al 100% della parte variabile della tariffa ed è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti urbani prodotti ed avviati al recupero rispetto al totale dei rifiuti urbani attribuibili all'utenza interessata, determinata applicando il coefficiente kd rispetto alla specifica categoria di attività.

Le utenze non domestiche sono comunque tenute alla corresponsione della parte fissa della tariffa.

La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità del gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

4. bis Riduzioni alle utenze non domestiche per l'avvio al riciclo dei rifiuti:

a) avvio a riciclo dei rifiuti con il gestore.

Le utenze non domestiche che intendono rimanere nel servizio pubblico e che avviano a riciclo i propri rifiuti in modo differenziato presso il gestore, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa proporzionalmente alle quantità avviate a riciclo fino ad un massimo del 100%, in quanto tali frazioni permettono di ridurre i costi complessivi del servizio.

La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata con le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento.

b) conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta del gestore.

Le utenze non domestiche che intendono rimanere nel servizio pubblico e che utilizzano la stazione ecologica o il centro di raccolta per il conferimento differenziato dei rifiuti prodotti, potranno ottenere una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 30% in quanto il conferimento diretto presso gli impianti del gestore permette di ridurre i costi di raccolta sostenuti dal Comune.

La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata con le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento.



4. ter Il Comune può prevedere con separato atto deliberativo l'applicazione di moltiplicatori dei coefficienti di produttività dei rifiuti avviati a recupero (coefficiente di produzione kd) per le utenze non domestiche, al fine di determinare una stima più realistica della quantità dei rifiuti ascrivibili alle varie categorie di attività.

5. Le riduzioni disciplinate ai precedenti commi, ad eccezione del comma 4bis lettera a) del presente articolo potranno essere cumulativamente applicate sino al limite massimo del 70% della parte variabile della tariffa. Dette riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

RITENUTO altresì modificare l'Allegato A Riduzioni del Regolamento specificando al punto 2) che i conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta riguardano le utenze domestiche e modificando i punti 3) e 4) nonché la parte finale denominata "Disposizioni comuni" così come segue:

### **3. Utenze non domestiche che avviano a riciclo i rifiuti con il gestore**

1. Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a riciclo, nell'anno di riferimento, i propri rifiuti.

2. La riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati avviata a riciclo (rd) rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili [ $rp = mq \cdot (Kd)$ ], ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa (mq) per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica secondo la seguente formula:

$$\text{riduzione} = rd \cdot 100 / rp$$

3. omissis

### **4. Conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta del gestore: utenze non domestiche**

1. Il conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta da parte delle utenze non domestiche dei rifiuti prodotti viene considerato alla stessa stregua dell'avvio a riciclo con il gestore.

Anche nel caso dell'utenza non domestica si ritiene di limitare la concessione delle riduzioni ad alcune tipologie di rifiuto ed, in particolare, imballaggi in carta e cartone, plastica (cassette, film), legno (pallets, casse), vetro (contenitori puliti), metallo (contenitori puliti) non riducibili in volume e di dimensioni tali da non poter essere introdotti negli appositi cassonetti stradali per la raccolta delle stesse frazioni merceologiche.

2. Lo sconto si attribuisce con gli stessi criteri individuati per l'attività di avvio a recupero di rifiuti differenziati, e cioè:

- la riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati conferiti alla stazione ecologica o al centro di raccolta, rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili, ottenuta



moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica (vedi formula riportata al punto 3);

3. L'Ufficio competente al fine di concedere la riduzione provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dal centro di raccolta.

#### DISPOSIZIONI COMUNI

Poiché attraverso il versamento della TARI è prevista la copertura integrale da parte degli utenti di tutti i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti si ritiene che tutte le utenze non domestiche debbano contribuire alla copertura dei costi relativi allo spazzamento stradale, ai costi relativi alla gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico nonché ai costi generali e di accertamento e contenzioso.

La riduzione per avvio a riciclo sarà riconosciuta nell'anno successivo rispetto a quello in cui l'utenza dimostri l'avvenuto avvio a riciclo.

**VISTA** la Legge Regione Toscana n. 14 del 16/04/2021 che reca disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche, apportando modificazioni alla L.R. n.95/1998, in particolare l'articolo 1 che disciplina la modalità di comunicazione per le utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti al di fuori del servizio pubblico;

**RILEVATO** che tale disposizione fissa al 1° febbraio di ogni anno il termine in cui l'utenza non domestica comunica la quantità di rifiuti avviati a recupero;

**CONSTATATO** che per semplificare ed uniformare le scadenze degli adempimenti dei contribuenti risulta opportuno modificare anche la scadenza prevista dal Regolamento per la presentazione delle denunce di nuova occupazione, cessazione e modificazione dei dati allineandosi alla data del 1° febbraio di cui alla L.R. n.14/2021;

**VISTE** pertanto le modificazioni effettuate:

- all'articolo 11, comma 4

4. Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo.

E' fatto comunque obbligo di presentare entro il 1° febbraio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) del comma precedente attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l'anno di riferimento.

- all'articolo 13, comma 4

4. La domanda di cui al comma 3 non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo.

E' fatto comunque obbligo di presentare entro il 1° febbraio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l'anno di riferimento.



all'articolo 15, comma 6, lettera i)

i) anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, così come definiti al comma 2 dell'articolo 11 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a condizione che l'immobile in cui precedentemente avevano la residenza anagrafica risulti non utilizzato. Per poter beneficiare dell'agevolazione sarà sufficiente presentare la dichiarazione TARI entro il 1° febbraio dell'anno successivo a quello dell'acquisizione della residenza nei suddetti istituti:

riduzione del 100% della parte variabile della tariffa.

all'articolo 16, comma 1

1. Il termine di presentazione della denuncia di nuova occupazione, cessazione o di modifica dei dati che influiscono sulla determinazione del tributo è stabilita al 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono intervenuti tali eventi modificativi.

All'Allegato A punto 3) per Utenze non domestiche che avviano a riciclo i rifiuti presso terzi

3. La domanda di ammissione alla riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'Ufficio competente unitamente a fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero, entro il 1° febbraio dell'anno successivo a quello dell'avvio a riciclo.

La mancata produzione dei suddetti documenti entro il termine sopra stabilito comporterà l'inammissibilità della domanda di riduzione.

**RITENUTO** altresì di modificare l'articolo 16 (Adempimenti a carico dei contribuenti) del Regolamento tenendo conto delle varie disposizioni normative sopra indicate, introducendo il comma 10:

10. La dichiarazione delle utenze non domestiche che chiedono di non avvalersi del servizio pubblico deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la suddetta dichiarazione deve essere presentata entro il 31 maggio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Solo per le utenze non domestiche iniziate dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine di presentazione della dichiarazione è differito al 1 febbraio 2022.

Tale dichiarazione deve essere redatta secondo il modello predisposto dall'ente/gestore e deve essere trasmessa al Comune e/o al gestore del servizio a mezzo PEC, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell'Elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente ed allegando l'accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

Il Comune ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti al fine del distacco dal servizio pubblico.

Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima dalla scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di cui all'art. 14, comma 4, devono comunicarlo a mezzo PEC al Comune e/o al gestore del servizio entro il 30 giugno di ogni anno, con effetti dall'anno successivo.

Al fine di conteggiare i quantitativi di rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico, per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata e l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria, entro il 1° febbraio di ciascun anno ai sensi della Legge Regionale n. 14/2021 l'utenza non



domestica comunica al Comune e al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente per codice EER e per impianto di destinazione, allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

Nel caso di infedele dichiarazione e di omessa o parziale presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero, il Comune provvede al recupero emettendo avvisi di accertamento con irrogazione di sanzioni.

La scadenza di presentazione della dichiarazione ha natura perentoria ed è obbligatoria per avvalersi di un soggetto diverso dal gestore pubblico.

In caso di dichiarazione presentata tardivamente, la decorrenza dell'uscita dal servizio pubblico è differita al secondo anno successivo.

La mancata presentazione della dichiarazione entro i termini è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

La facoltà di scelta dell'utenza non domestica è comunque reiterabile annualmente.

**CONSIDERATO** che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19;

**CONSIDERATO** altresì che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

**CONSTATATO** che gli effetti delle restrizioni e delle chiusure obbligatorie derivanti dalle disposizioni governative assunte con riferimento alla situazione epidemiologica nell'ultima parte dell'anno 2020 hanno avuto ripercussioni anche nell'anno 2021; si riportano di seguito le varie disposizioni governative emanate a partire dall'ottobre 2020;

- il DPCM 13 ottobre 2020, per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020, ha posto le seguenti restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero:

- divieto di gare e competizioni e di tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale;
- sospensione di tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto a al chiuso;
- le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli previsti;



- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite fino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle 21.00 in assenza di consumo al tavolo);
  - resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
- che con DPCM 18 ottobre 2020 è stato ulteriormente stabilito:
- le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono consentite solo dalle 5 fino alle ore 24, se il consumo avviene ai tavoli, se il consumo non è previsto ai tavoli la somministrazione è permessa solo fino alle ore 18.00;
  - sono consentiti solo gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali (compresi quelli di contatto) e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI, dal CIP e dalle Federazioni sportive nazionali;
  - le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite fino alle ore 21.00;
  - sono vietate le sagre e le fiere di comunità;
  - sono sospese le attività convegnistiche o congressuali;
- il DPCM 24 ottobre 2020 ed il DPCM 3 novembre 2020, per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020, hanno posto restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero, disponendo:
- la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  - la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  - la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
  - la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati;
  - la sospensione di convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  - la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  - lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado e per tutto il ciclo della scuola secondaria di secondo grado nelle zone classificate Area Rossa;
  - lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per le attività formative e curriculari delle Università;
  - la possibilità di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00 nelle zone classificate Area Gialla e la



sospensione di tutte le attività di ristorazione (escluse mense e catering continuativo su base contrattuale) nelle zone classificate Area Rossa;

◦ la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020;

◦ la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020;

◦ il divieto, nelle zone classificate Area Rossa, di ogni spostamento in uscita dai propri comuni di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute;

- con il DPCM 3 novembre 2020 sono stati individuati, per la prima volta, vincoli differenziati per territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità. L'appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l'applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni. Le disposizioni del decreto sono state efficaci dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e fino al 3 dicembre.

- il DPCM 3 dicembre 2020 ha dettato disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria in sostituzione di quelle del DPCM 3 novembre 2020, e sono state efficaci dalla data del 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021.

**PRESO ATTO** inoltre che:

a) il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 ha previsto:

- l'estensione dello stato di emergenza al 30 aprile 2021;

- all'art. 2 bis che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del terzo settore;

b) il DPCM 2 marzo 2021, in vigore dal 3 marzo al 6 aprile, ha previsto le seguenti misure:

– nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anticontagio generali e i protocolli di settore;

– restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi);

– nelle zone rosse dal 6 marzo è prevista la sospensione dell'attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia e le elementari;

– nelle zone arancioni e gialle i presidenti di Regione potranno disporre la sospensione dell'attività scolastica: nelle zone in cui abbiano adottato misure più stringenti per via delle varianti, nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell'arco di 7 giorni oppure nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico;

– nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, nelle zone gialle, è prevista l'apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Dal 27 marzo inoltre si prevede la



possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala;

- restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici;
- relativamente alle attività commerciali, in tutte le zone è eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18.00 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto;
- nelle zone rosse sono chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici;

c) il D.L. 52 del 22/04/2021 prevede:

- dal 26 in zona gialla è consentita l'attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo all'aperto, a pranzo e a cena;
- gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, e in ulteriori locali ovvero spazi anche all'aperto, sono svolti nel rispetto della distanza interpersonale;
- dal 26 aprile in zona gialla è concesso lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre dal 15 maggio 2021, in zona gialla sono consentite le attività delle piscine all'aperto dal 1° giugno;
- dal 15 giugno in zona gialla è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere e dal 1° luglio lo svolgimento dei convegni e dei congressi;
- dal 1° luglio in zona gialla sono consentite le attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento.

**RISCONTRATO** che i predetti provvedimenti, imponendo forzatamente la sospensione o l'esercizio ridotto a molteplici attività, hanno comportato un grave pregiudizio agli equilibri economici e finanziari delle stesse;

**PRESO ATTO**, in via generale, che il protrarsi dell'emergenza sanitaria ancora per la prima parte dell'anno 2021 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del Comune. Resta conseguentemente la necessità di assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze non domestiche interessate dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività di impresa ed alla circolazione nell'anno 2021, tenuto conto della minor quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche rispetto alle domestiche;

**PRESO ATTO** altresì che il legislatore statale è intervenuto con il recente art. 6 del DL n. 73 del 25/05/2021 stabilendo quanto di seguito:

*"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero*



*dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

*2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

*3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

*4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*

*5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."*

**PRESO ATTO** che la rilevanza delle restrizioni imposte sia in via diretta che in forma indiretta alla piena operatività di numerose categorie di attività produttive presenti sul territorio comunale, già dagli ultimi mesi dell'anno 2020 e tuttora in parte sussistenti, ha contribuito in modo rilevante

- alla riduzione della quantità di rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico provenienti da dette categorie, a fronte di una sostanziale invarianza da parte di altre categorie produttive e di un incremento dei conferimenti derivanti dalle utenze domestiche;
- ad una decisa contrazione complessiva del fatturato e del reddito generato da taluni settori produttivi (turismo, commercio ed in parte servizi, industria ed artigianato), come segnalato dalle analisi macroeconomiche dalle quali si desume una significativa riduzione del PIL originato in tali settori;



**CONSIDERATO** che nel contesto sinteticamente descritto occorre introdurre un regime agevolativo emergenziale e temporalmente limitato al corrente anno a favore delle categorie TARI interessate dai fenomeni ambientali e macroeconomici sinteticamente descritti;

**VISTO** il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 che testualmente recita: *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

**CONSTATATO** pertanto che ai Comuni è concessa la facoltà di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al ciclo dei rifiuti, prevedendone la copertura attraverso risorse di bilancio, diverse dal prelievo sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che già il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, all'art. 15 comma 6) contiene una disciplina applicativa del citato comma 660;

**RITENUTO** di dover integrare il citato articolo al fine di inserire una norma applicabile per il solo anno 2021 relativamente alla decisione di concedere riduzioni alle utenze non domestiche interessate da chiusure obbligatorie o da restrizioni nell'esercizio delle attività;

**RITENUTO** pertanto di eliminare, dal Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), la lettera o) del comma 6) dell'art. 15 la cui applicazione era limitata al 2020 e di dover aggiungere la lettera p) avente il seguente specifico contenuto:

p) Per il solo anno 2021, in considerazione del perdurare degli effetti della pandemia Covid-19 sulle attività economiche, è stabilita ai sensi dell'articolo 6 D.L. 25/05/2021 n. 73 una riduzione, finanziata con risorse erogate dallo Stato, sia sulla parte fissa, sia sulla parte variabile delle tariffe dell'anno 2021 per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30 individuate dal DPR n. 158/1999, con esclusione delle categorie 3 (limitatamente alle Autorimesse), 4 (limitatamente ai Distributori carburanti), 9, 10, 12 (limitatamente a Banche ed istituti di credito), 14, 25, 26, 27 (limitatamente a Ortofrutta e pescherie), 28 e 29, interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, così come riepilogate nel seguente schema:

Categorie tariffarie			
	Agevolabili	Agevolazioni COVID art.6 D.L. n.73/2021	Non Agevolabili
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	35%	
2	Cinematografi e teatri	35%	
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.	15%	Autorimesse



Comune di  
**Bagno a Ripoli** Città Metropolitana di Firenze

4	Impianti sportivi	35%	Distributori carburanti
5	Stabilimenti balneari		
6	Esposizioni, autosaloni	15%	
7	Alberghi con ristorante	35%	
8	Alberghi senza ristorante	35%	
9			Case di cura e di riposo
10			Ospedali.
11	Uffici, agenzie	15%	
12	Studi professionali	15%	Banche ed istituti di Credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	30%	
14			Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	30%	
16	Banchi di mercato beni durevoli	15%	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	30%	
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	15%	
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	15%	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	15%	
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	15%	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	35%	
23	Mense, birrerie, amburgherie	35%	
24	Bar, caffè, pasticceria	35%	
25			Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi
26			Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Fiori e Piante	15%	Ortofrutta, pescherie
	Pizza al Taglio	35%	
28			Ipermercati di generi misti
29			Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteca, night club	35%	

tel.

**055055**



**RITENUTO** che la modifica al Regolamento, oltre a garantire una piena aderenza alla normativa vigente, introduce un valido strumento di mitigazione dei gravi effetti economici generati dalla pandemia COVID-19 su numerose attività presenti sul territorio comunale;

**RITENUTO OPPORTUNO** inoltre di introdurre all'articolo 15 il nuovo comma 7 al fine di uniformare il limite di cumulo delle agevolazioni applicate in analogia a quanto previsto per le riduzioni prevedendo quanto segue:

7. Le agevolazioni disciplinate dal presente articolo, ad eccezione della lettera i) e p) del comma 6, potranno essere cumulativamente applicate sino al limite massimo del 70% della parte variabile della tariffa. Dette agevolazioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

**CONSTATATO** che risulta obbligatorio prevedere fra le modalità di versamento anche il sistema PagoPA introdotto dal D.Lgs. n. 82/2005 (CAD - Codice Amministrazione Digitale);

**VISTO** l'articolo 17 (Pagamento del Tributo) comma 1, modificato come segue:

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato tramite apposito bollettino di conto corrente postale e di un conto corrente bancario (per la gestione dei pagamenti mediante SDD) o mediante il sistema PagoPA.

**VISTI:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 che prevede: "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le*



*disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile."*

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio*



*telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno";*

**RICHIAMATO** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**ACQUISITO** il parere dell'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con 12 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Consiglieri Frosali e Vulpiani del Gruppo Lega Salvini) e n. 2 astenuti (Consigliere Martinelli Da Silva del Gruppo Misto e Consigliere Redini del Gruppo Per una Cittadinanza Attiva-Bagno a Ripoli), espressi per appello nominale dai sedici presenti,

### **DELIBERA**

per quanto espresso in narrativa:

- 1) di approvare le modificazione ed integrazioni apportate al Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), così come risulta nell'allegato alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore con effetto dal 01/01/2021, ad eccezione delle disposizioni in merito alle riduzioni per l'avvio a recupero o per l'avvio a riciclo che trovano applicazione dal 1/1/2022 e per le quali si dispone che il previgente regolamento TARI resta operativo fino al 31/12/2021;
- 3) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è la Dott.ssa Eleonora Turrini.

Successivamente, ritenuta l'urgenza di provvedere in merito;



Comune di  
**Bagno a Ripoli** Città Metropolitana di Firenze

---

Con 12 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Consiglieri Frosali e Vulpiani del Gruppo Lega Salvini) e n. 2 astenuti (Consigliere Martinelli Da Silva del Gruppo Misto e Consigliere Redini del Gruppo Per una Cittadinanza Attiva-Bagno a Ripoli), espressi per appello nominale dai sedici presenti in separata votazione,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Firmato Dott. Francesco Conti

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato Dott. Ferdinando Ferrini

---

### **PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

La presente delibera è pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune di Bagno a Ripoli e diviene esecutiva nei modi e nei tempi di cui all'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:*

*<http://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/web/trasparenza/trasparenza>*

*nella sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti organi indirizzo politico".*

---

tel.

**055055**

Bagno a Ripoli (Fi) 50012 – Piazza della Vittoria 1 – Tel. +39 055055 - P.I. 01329130486  
[www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it](http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it) E-mail: [urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it](mailto:urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it)  
Domicilio digitale/Pec: [comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it](mailto:comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it)